

## AVVISO PUBBLICO

### **"Erogazione di contributi in favore dei maestri di sci e delle scuole di sci colpiti dalla crisi da Covid - 19, per la mancata apertura al pubblico dei comprensori sciistici nella stagione invernale 2020/2021"**

#### FAQ

1. Per quanto riguarda i requisiti di ammissibilità di cui all'art. 5, anche i maestri di sci componenti l'organico di una Scuola Sci devono risultare iscritti all'albo regionale nell'anno 2021?  
[Certamente sì, visto che il contributo è riservato agli iscritti all'albo professionale per la stagione 2020-2021 \(DL-22-marzo-2021-n-41\).](#)
2. Nell'eventualità che un maestro di sci facente parte dell'organico di una scuola sci in una determinata stagione e abbia cambiato scuola nella stagione successiva, si ritrovi con due quadri RH del Modello Unico coincidenti con la possibilità di andare a ripartire il contributo scaturito dal miglior fatturato per entrambe le scuole sci, può cumulare entrambe le somme assegnate in suo favore o deve optare per uno solo dei due contributi come succede per i maestri liberi professionisti?  
[Non può cumulare più contributi. Deve optare scegliendo l'anno di ripartizione più favorevole allo stesso maestro.](#)
3. Quale organico deve essere indicato dalla scuola sci in sede di istanza?  
[Deve essere indicato l'organico alla data del 14.02.2021 e non quello preso a riferimento per l'anno con il miglior fatturato. La scuola sci, in sede di ripartizione fra i maestri, invece, prenderà a riferimento l'organico afferente l'annualità scelta quale miglior fatturato ai fini della successiva ripartizione di fondi che dovrà predisporre.](#)
4. Visto che il contributo in favore dei maestri di sci non è cumulabile con le indennità di cui all'articolo 10 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 nel caso in cui il maestro di sci componente di una scuola sci omette di comunicare o dichiara in maniera mendace al Responsabile Legale della Scuola sci l'appartenenza a questa fattispecie, in caso di controllo e monitoraggio delle richieste si evidenzia la posizione irregolare del maestro di sci, il contributo/agevolazione viene revocato ai sensi dell'art. 16 dell'avviso al singolo maestro di sci o all'intero organico della scuola di sci, visto che la richiesta di contributo è in capo al Direttore/Responsabile Legale della scuola sci?  
[Il contributo verrà revocato esclusivamente al maestro di sci che ha fornito false dichiarazioni.](#)
5. Nel caso che un maestro di sci facente parte dell'organico di una scuola nell'anno scelto dalla stessa per la concessione del contributo, che dovrebbe ripartire il contributo assegnato dal Responsabile Legale in riferimento ai risultati individuali risultanti dal quadro RH del modello unico dell'anno preso in considerazione ma non è iscritto all'albo professionale nell'anno 2021, può partecipare alla ripartizione? Nel caso che non possa, le somme rimaste senza assegnazione come vanno ripartite per gli altri maestri aventi diritto?  
[Il maestro di sci non iscritto all'albo per l'annualità 2021, ai sensi del DL-22-marzo-2021-n-41, non può percepire il contributo a fondo perduto e la somma da assegnare verrà ripartita proporzionalmente tra i componenti dell'organico di quell'anno.](#)
6. In alcuni casi, nell'avviso o nei moduli, si fa riferimento al fatturato 2018-2019-2020, mentre in altri si fa riferimento al rigo RE del modello Unico 2018-2019-2020 (periodi di imposta 2017-2018-2019). Quale valore va indicato?  
[In tutti i casi in cui viene richiesto di indicare il fatturato, si deve far riferimento a quanto definito all'art. 1 c. 7 lett. a\) dell'avviso. Talvolta per brevità si fa riferimento al "fatturato 2018-2019-2020" intendendo comunque quello relativo al rigo RE6 del modello Unico 2018-2019-2020 in base a quanto definito nell'articolo appena citato.](#)

7. Nel caso in cui un maestro di sci abbia percepito le indennità di cui all'art. 10 del D.L. 41/2021 non come lavoratore dello sport ma come lavoratore dello spettacolo, può percepire i contributi del presente avviso?

L'art. 2, comma 3 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito con L. 69/2021, prevede espressamente la non cumulabilità del contributo in favore dei maestri di sci con le indennità di cui all'articolo 10, a qualsiasi titolo erogate senza alcun tipo di deroga in relazione alla tipologia di beneficiario (lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport), sebbene possano essere afferenti a periodi temporali diversi. La non cumulabilità ha la sua ratio nelle medesime finalità individuate dalla normativa, trattandosi, in entrambi i casi, di indennità volte a contrastare gli effetti della crisi economica conseguente all'emergenza epidemiologica da COVID-19.